



№ 5657/17

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SESTA SEZIONE CIVILE - 1

cu + e2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Oggetto

Dott. MASSIMO DOGLIOTTI - Presidente -

Ordinanza ingiunzione - In materia di sanzioni bancarie - Emessa nei confronti della società o dell'ente - Giudizio di opposizione - Autore della violazione - Legittimazione "ad opponendum" - Configurabilità - Conseguenze - Sospensione del giudizio di rivalsa da parte dell'ente - Possibilità - Affermazione.

Dott. VITTORIO RAGONESI - Consigliere -

Dott. ROSA MARIA DI VIRGILIO - Consigliere -

U.d. 21/11/2016 - CC.

Dott. FRANCESCO ANTONIO GENOVESE - Rel. Consigliere -

R.G.N. 27566/2015

cu, 5657

Dott. CARLO DE CHIARA - Consigliere -

Rep.

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso per regolamento di competenza iscritto al n. R.G. 27566-2015 proposto da:

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A., in persona del Responsabile del Servizio Assistenza Giudiziale della Banca, elettivamente domiciliata in

, che la rappresenta e difende in virtù di delega in calce al ricorso;

- ricorrente -

contro

9993
16

GIUSEPPE, elettivamente domiciliato in _____,

giusta procura in calce
alla memoria difensiva;

- controricorrente -

nonché contro

ANTONIO, elettivamente domiciliato in F _____

ROBERTO

giusta
procura in calce alla memoria difensiva;

- controricorrente -

nonché contro

B. _____, elettivamente domiciliato in _____,

giusta procura
speciale in calce alla memoria difensiva;

- controricorrente -

sulle conclusioni scritte del P.G. in persona della Dottoressa Anna
Maria Soldi, che chiede alla Cortedi Cassazione, riunita in camera di
consiglio, di rigettare il ricorso;
avverso il provvedimento del TRIBUNALE di SIENA, emesso e
dpositato il 26/10/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 21/11/2016 dal Consigliere Relatore Dott. FRANCESCO ANTONIO GENOVESE.

Udita, la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 21 novembre 2016 dal Consigliere relatore Dott. Francesco Antonio Genovese; lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.ssa Anna Maria Soldi, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Rilevato che la Banca Monte dei Paschi di Siena SpA (d'ora in avanti solo la *Banca*), ha proposto regolamento di competenza, con atto notificato il 23 novembre 2015, avverso l'ordinanza del Tribunale di Siena pronunciata all'udienza del 26 ottobre 2015, con la quale, decidendo sulla domanda di regresso proposta dalla Banca – che aveva provveduto a pagare, senza fare opposizione, le sanzioni irrogate dalla Banca d'Italia - verso i coobbligati in via solidale ed asseriti responsabili delle violazioni sanzionate (vale a dire: l'avv. Giuseppe [redacted] il dr. Antonio [redacted] ed il sig. Gian Luca [redacted] ha sospeso il giudizio nascente dalla domanda di regresso, ai sensi degli artt. 295 e 337 c.p.c., «fino alla statuizione della Corte d'Appello di Roma» competente a decidere dell'opposizione alle sanzioni in esame, proposta da tutti e tre i detti presunti responsabili delle violazioni;

che, avverso tale ordinanza, ha proposto ricorso per regolamento di competenza la *Banca*, deducendo che il Tribunale avrebbe deciso erroneamente la fattispecie, non avvedendosi che, nel caso, difettavano i presupposti per la dichiarazione di sospensione necessaria, ossia: a) l'identità dei soggetti coinvolti nei due giudizi (atteso che in questo mancherebbe la partecipazione della Banca d'Italia, presente in quello); b) il vincolo di stretta ed indefettibile consequenzialità (ossia la mancanza del carattere dell'indispensabile antecedente logico-giuridico atto a condizionare l'esito del processo da sospendere);

che la ricorrente assume la violazione dell'art. 295 c.p.c.;

che le controparti hanno svolto difese in questa fase;

che, l'avv. [redacted] il dr. [redacted] i ed il dr. [redacted] i hanno, anzitutto, eccepito l'inammissibilità del ricorso della *Banca* per il difetto della procura alle liti, essendo stata rilasciata da un procuratore speciale dell'ente, soggetto diverso dal legale rappresentante della società creditizia;

che, i medesimi hanno, altresì, contrastato le affermazioni avversarie, anzitutto, facendo rilevare che il provvedimento impugnato era stato reso anche ai sensi dell'art. 337 c.p.c., ossia quale decisione discrezionale del giudice;

che, del resto, il rapporto di pregiudizialità tra i due tipi di giudizio era stato affermato dalle Sezioni unite della Cassazione (nella sentenza n. 20929 del 2009);

che non era fondata l'individuazione del presupposto della necessaria identità dei soggetti che siano parti nelle due controversie;

che, nelle sue conclusioni scritte dettate ai sensi dell'art. 380-ter c.p.c., il pubblico ministero ha chiesto il rigetto del ricorso, atteso che il giudicato che si

formerà nel giudizio di opposizione alle sanzioni spiegherà effetti diretti anche rispetto a quello di regresso, senza che rilevi la mancata costituzione della Banca nella causa di opposizione alle sanzioni;

Considerato che deve essere dapprima esaminata la questione relativa al regolare rilascio della procura speciale per la costituzione della Banca nell'odierno giudizio;

che l'eccezione è infondata atteso che, nella specie, risulta in atti il conferimento di una procura speciale (rep. 33190, racc. 15728 a firma del notaio Zanchi) del legale rappresentante dell'ente il quale ha attribuito il potere di rilasciare la procura alle liti ad alcune particolari figure di funzionari, inseriti nell'organizzazione della società, in corrispondenza del possesso di alcune specifiche e nominate qualifiche funzionali, tra i quali non risultano esservi elementi per escludere colui che, nella specie, tale procura ha conferito;

che, quanto al merito, il ricorso risulta infondato;

che, infatti, in materia di regolazione dei rapporti esistenti tra i due tipi di giudizi relativi, rispettivamente, all'applicazione delle sanzioni amministrative in materia bancaria (o finanziaria), questa Corte (a sezioni unite: Sentenza n. 20929 del 2009) ha stabilito il principio di diritto, a cui risulta essersi attenuto il Tribunale di Siena con l'impugnata ordinanza, secondo cui: *«In tema di sanzioni amministrative per violazione delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, l'obbligatorietà dell'azione di regresso prevista dall'art. 195, comma nono, del d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 nei confronti del responsabile, comporta, anche in ragione dell'efficacia che nel relativo giudizio è destinata a spiegare la sentenza emessa nei confronti della società o dell'ente cui appartiene, che, anche qualora l'ingiunzione di pagamento sia emessa soltanto nei confronti della persona giuridica, alla persona fisica autrice della violazione dev'essere riconosciuta un'autonoma legittimazione "ad opponendum", che le consenta tanto di proporre separatamente opposizione quanto di spiegare intervento adesivo autonomo nel giudizio di opposizione instaurato dalla società o dall'ente, configurandosi in quest'ultimo caso un litisconsorzio facoltativo, e potendosi nel primo caso evitare un contrasto di giudicati mediante l'applicazione delle ordinarie regole in tema di connessione e riunione di procedimenti»*;

che, infatti, nella specie, nell'inerzia della Banca MPS, i supposti autori delle violazioni hanno proposto, autonomamente, opposizione all'ordinanza applicativa delle sanzioni, in un giudizio che potrebbe, in loro favore, escluderle oppure semplicemente ridurle;

che, di conseguenza, il giudice della rivalsa ha sospeso il giudizio introdotto avanti ad esso, sia ai sensi dell'art. 295 che dell'art. 337 c.p.c., onde il proposto regolamento non può essere accolto, in applicazione - se non altro - del principio di diritto (posto da Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 16142 del 2015) secondo cui *« In tema di sospensione facoltativa del processo, disposta quando in esso si invochi l'autorità di una sentenza pronunciata all'esito di un diverso giudizio e tuttora impugnata, la relativa ordinanza, resa ai sensi dell'art. 337, comma 2, c.p.c., è impugnabile col regolamento di competenza di cui all'art. 42 c.p.c., e il sindacato esercitabile al riguardo dalla Corte di cassazione è limitato alla verifica dell'esistenza dei presupposti giuridici in base ai quali il giudice di merito si è avvalso del potere discrezionale di sospensione, nonché*

della presenza di una motivazione non meramente apparente in ordine al suo esercizio.»:

che, nella specie, la motivazione contenuta nel provvedimento censurato appare immune da vizi logici e giuridici, avendo fatto richiamo all'incontestabile pregiudizialità esistente tra i due giudizi in corso di cui uno, quello pregiudicante, relativo all'an ed al quantum delle sanzioni, di cui si chiede, separatamente, il pagamento in via di regresso da parte dell'ente che vi abbia già provveduto, mentre il debito non è ancora certo perché *sub iudice*;


che, pertanto, il ricorso deve essere respinto;

che si ravvisa opportuno rimettere la liquidazione delle spese di questo giudizio al giudice del merito, in sede di completa definizione della controversia.

P.Q.M.

La Corte respinge il ricorso, *una liquidazione delle spese di parte del giudice*
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile 6- 1^a *del merito*
della Corte Suprema di Cassazione, dai magistrati sopra indicati, il 21 settembre 2016.

Il Presidente
Massimo Dogliotti




DEPOSITATO IN CANCELLERIA

oggi, - 7 MAR. 2017



Il Funzionario Giudiziario
Cinzia DIPRIMA



Il Funzionario Giudiziario

Cinzia DIPRIMA

